

AVVISO PUBBLICO

Per la concessione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 13 *“Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”*, commi 2, lettera d), 5, 5 bis e 6, della L.R. 09.03.2022, n. 3 *“Legge di stabilità 2022”*, delle modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettere a), b) e c), della L.R. 23.10.2023, n. 9 e delle Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/16 del 14.12.23

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Con il presente bando l'Agenzia sarda delle Entrate (ASE), per conto della Regione Autonoma della Sardegna, intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali, mediante il riconoscimento di un'agevolazione “a sportello”, da fruire secondo il regime “de minimis”, con l'obiettivo di rafforzare e favorire lo sviluppo e la crescita dei piccoli comuni. Si intende per piccolo comune quello con popolazione alla data del 31 dicembre 2020 inferiore ai 3000 abitanti (l'elenco dei comuni interessati è contenuto nell'allegato 1 alle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.44/16 del 14.12.2023). L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
2. Conformemente a quanto previsto dall'art.6, punto 4, delle Direttive approvate con Deliberazione della Giunta regionale n.44/16 del 14.12.2023, l'agevolazione non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1, Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e acquacoltura ecc.). Si applicano i nuovi massimali previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
3. Per la concessione del credito di imposta la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato una spesa di euro 40.000.000,00 a valere sul Bilancio di previsione per l'annualità 2024, al lordo delle spese della procedura.
4. L'utilizzo del credito di imposta è subordinato alla emanazione di apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate che determina il codice tributo da utilizzare e le modalità operative.

Articolo 2

Modalità di compilazione e presentazione della domanda di concessione e autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta

1. L'istanza di concessione del credito di imposta è compilata e presentata esclusivamente, a pena di irricevibilità e nullità, tramite procedura telematica attraverso la piattaforma SIPES,

accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sarda delle entrate al link <http://www.agenziasardaentrate.it/istanzeonline>.

2. La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese della Camera di commercio o da albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. E' inoltre ammessa la compilazione da parte del procuratore speciale dei soggetti richiedenti.
3. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. I richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n.97.
4. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese o da albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. E' onere dell'istante verificare la correttezza dei dati contenuti nelle predette banche dati e richiederne la rettifica in caso di riscontrato errore, prima della presentazione (o ripresentazione) dell'istanza.
5. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte.
6. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 10.00 del 15.04.2024 fino alle ore 17.00 del 25.09.2024, con le seguenti modalità:
 - a) Accesso del soggetto richiedente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta di identità elettronica CIE.
 - b) Dopo l'accesso, l'utente dovrà compilare tutti i campi obbligatori presenti in piattaforma, al fine della corretta predisposizione dell'istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), contenente:
 - i. i dati dell'impresa;
 - ii. i dati del legale rappresentante o del procuratore speciale;
 - iii. la dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del presente avviso;
 - iv. le relazioni con altri soggetti, dirette e indirette, tali da configurare l'appartenenza a una medesima "impresa unica"¹ ai sensi di quanto indicato dal Regolamento comunitario n. 2023/2831;
 - v. la somma richiesta a titolo di credito di imposta nel limite massimo del 40% dell'imposta dovuta e versata per l'anno 2022;
 - vi. la somma richiesta a titolo di credito di imposta per nuove assunzioni nel limite massimo di euro 2.000 per ogni nuovo assunto nell'anno 2022; il numero delle nuove

¹ E' considerata impresa unica: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- assunzioni avvenute nel 2022; i mesi compiuti contrattualizzati e la percentuale di tempo di lavoro.
- vii. L'istante può richiedere un credito di imposta in misura inferiore a quello teoricamente spettante, al fine di non superare il massimale de minimis.
- c) procedere alla generazione della domanda in formato pdf non modificabile che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o, in alternativa, dal procuratore speciale del legale rappresentante dell'impresa.
- d) allegare la seguente documentazione in formato pdf non modificabile:
- i. ALLEGATO A: dichiarazione sostitutiva, nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilare in ogni sua parte, per la concessione di aiuti in regime «de minimis» resa dal rappresentante legale dell'impresa istante o dal suo procuratore speciale, ai fini del rispetto del massimale, ai sensi di quanto indicato all'articolo 7 del presente avviso;
 - ii. ALLEGATO B: modulo per la richiesta antimafia;
 - iii. *(Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale)*, copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa e del suo procuratore speciale, nonché copia della procura;
 - iv. ALLEGATO C: *(nel caso di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa, il cui unico prestatore di lavoro sia il titolare, se esercitata nel piccolo comune in maniera non prevalente)*, autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'istante attesta che l'attività è esercitata nel piccolo comune per almeno due giorni alla settimana.
 - v. *(Nel caso di imprese operanti sia nei settori ammessi che in quelli esclusi)* Asseverazione del commercialista o revisore dei conti, ai sensi del successivo art.4, punto 9.
- e) Procedere all'invio della domanda.
7. Le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma e la compilazione della istanza di partecipazione saranno consultabili sul manuale d'uso che sarà pubblicato, sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it), nella sezione "istanze on line" e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
8. L'istante deve accertarsi del rilascio da parte della piattaforma on line del codice identificativo della domanda (che coincide con il numero progressivo di presentazione).
9. Tutte le comunicazioni tra l'ASE e le imprese saranno gestite all'interno della piattaforma SIPES.
10. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. L'istante dovrà indicare nella domanda gli estremi del pagamento o indicare la causale di esenzione.

Articolo 3

Requisiti di ammissibilità

1. Le imprese richiedenti devono dichiarare, a pena di inammissibilità, il possesso alla data di presentazione dell'istanza dei seguenti requisiti, che devono sussistere sino al momento della compensazione, pena la revoca dell'agevolazione:
 - a) essere attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio competente per territorio e, per le l'attività libero professionali, nei rispettivi albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b) avere fissato domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un'unità operativa attiva nel territorio di un Comune oggetto di agevolazione (il cui elenco completo è consultabile all'Allegato 1 delle direttive) entro la data del 31.12.2022;
 - c) non incorrere in una causa ostantiva ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a tal fine l'ammissione alla fruizione delle agevolazioni è condizionata in via risolutiva ai sensi delle norme di cui al Decreto legislativo precitato/non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159²;
 - d) Il rappresentante legale e gli altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo;
 - e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e/o non definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui al comma 6, dell'art. 94, al comma 2 dell'art. 95 e all'allegato II.10 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36;
 - f) non essere oggetto di applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non trovarsi nelle condizioni previste dall'ordinamento nazionale per l'apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori; non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
 - h) rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (divieto di *pantouflage*);
 - i) rispettare i massimali di aiuto de minimis e le regole del cumulo, secondo quanto previsto nel successivo articolo 7;
 - j) non avere posizioni debitorie nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/2016, così come sostituito dall'art. 6, comma 3, L.R. 11 agosto 2021, n. 16;

² Tale requisito verrà verificato mediante l'acquisizione della Informazione antimafia per i benefici superiori a 150.000 euro di cui al D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

- k) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, e nel caso contrario avere già rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure avere depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (c.d. Clausola Deggendorf);
 - l) adempiere correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e ad ogni altro obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è attestato dal richiedente nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4

Soggetti beneficiari e calcolo del credito di imposta

1. Possono usufruire del credito d'imposta, le imprese che risultano aver fissato il proprio domicilio fiscale in Sardegna e avere costituito almeno un'unità operativa attiva nel territorio di un piccolo comune della Sardegna entro la data del 31.12.2022.
2. Si intende per "impresa" qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica e dalle sue modalità di finanziamento. E' considerata impresa anche l'attività libero professionale assoggettata all'iscrizione in albi, collegi, registri, ruoli ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione. Sono escluse le amministrazioni e le imprese pubbliche³.
3. Per "unità operativa attiva" si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia finanziaria o tecnico funzionale e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase completa, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi e dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di personale dipendente (anche a tempo determinato o in part-time), compresi i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti. Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti, nonché semplici magazzini senza la presenza continuativa di almeno un dipendente. Sono considerate unità operative attive le unità in cui l'attività è svolta a carattere stagionale, sempre che sia rispettato il requisito della stabilità.

³ Per "impresa pubblica" si intende, ai sensi dell'Allegato I.1 del d.lgs.36/2023 (Codice dei contratti), l'impresa sulla quale le stazioni appaltanti possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. L'influenza dominante è presunta quando le stazioni appaltanti, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

4. Il possesso del requisito di “unità operativa attiva” è desumibile dalla comunicazione di unità produttiva all’INPS a fini previdenziali (si veda la Circolare INPS n.197 del 02.12.2015). Nel caso di esercizio di attività professionale, di lavoro autonomo o di impresa, il cui unico prestatore di lavoro sia il titolare, il requisito di “unità operativa attiva” è soddisfatto e l’attività si considera esercitata in un piccolo Comune se:
- a) nel piccolo Comune è ubicata l’unica attività (o l’attività prevalente): l’informazione è desumibile dal quadro B della dichiarazione di inizio attività/variazione dati ai fini IVA;
 - b) in alternativa, nel piccolo Comune è comunque esercitata l’attività non prevalente: l’informazione è desumibile dal quadro G sezione 2 della dichiarazione di inizio attività/variazione ai fini IVA; in tal caso il richiedente presenta dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art.46 o 47 del DPR 445/2000), come indicato dall’art.2, punto 6, lettera d) iv del presente Avviso, con cui attesta che la medesima attività è svolta presso il piccolo Comune per almeno due giorni la settimana. In sede di controllo a campione della dichiarazione di cui all’art.2, punto 6, lettera d) iv, a dimostrazione del requisito può essere richiesto all’impresa beneficiaria di presentare idonea documentazione a supporto. Di seguito si elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo la documentazione che è possibile presentare: SCIA, registro corrispettivi, proprietà o titolarità di contratto di locazione, o provvedimento di concessione, di immobile idoneo allo svolgimento dell’attività dichiarata e versamento della TARI, ecc.). Le richieste in argomento saranno inoltrate dall’Ase alle imprese beneficiarie entro un anno dalla concessione del beneficio.
5. Il credito di imposta è determinato dalla sommatoria dell’importo:
- A. Fino ad un massimo del 40%⁴ dell’imposta dovuta e versata dall’impresa istante con riferimento al periodo di imposta 2022, come risultante:
 - a. Per le società di capitali: dalla dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche (dichiarazione IRES) e dalla dichiarazione IRAP;
 - b. Per le società di persone: dalla dichiarazione IRAP;
 - c. Per le ditte individuali (titolari di partita iva individuali ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti): dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (dichiarazione IRPEF);
 - d. Per le società multi-impianto, ossia quelle che nel periodo 01.01.2022-31.12.2022 presentavano unità operative in comuni italiani fuori dal territorio della Regione e/o unità operative anche in comuni del territorio regionale con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti⁵, unicamente dalla dichiarazione IRAP, per l’IRAP dovuta e versata per la Regione Sardegna. E’ considerata multi-impianto anche la società che, nel periodo 01.01.2022-31.12.2022, abbia trasferito la sua unica unità operativa o tutte le sue unità operative da un comune o più comuni, ubicati fuori dal territorio regionale, ad un piccolo comune della Sardegna.

⁴ L’istante può richiedere un credito di imposta in misura inferiore al 40% dell’imposta dovuta e versata, al fine di non superare il massimale de minimis, tenuto conto anche dell’importo richiesto per nuove assunzioni.

⁵ Ai fini della qualificazione di impresa multi – impianto, non si considerano le unità operative ubicate fuori dallo Stato Italiano e le ulteriori unità operative ubicate in piccoli comuni della Sardegna.

- B. Nella misura massima di euro 2.000,00⁶ per ogni nuovo dipendente assunto nel 2022 a tempo indeterminato nell'unità operativa ubicata nel territorio di un piccolo comune della Sardegna (l'informazione è desumibile dalla comunicazione di unità produttiva all'INPS), da assegnarsi in proporzione ai mesi compiuti contrattualizzati e al tempo di lavoro prestato (ad es. percentuale part-time) nel medesimo periodo. Le nuove assunzioni rilevano unicamente se accompagnate da un effettivo incremento occupazionale a livello dell'intera impresa⁷.
6. Il credito di imposta può essere fruito unicamente se, al momento della compensazione, permane il requisito del domicilio fiscale in Sardegna e di almeno una unità operativa in un piccolo Comune della Regione. In aggiunta a tale condizione, con riferimento all'importo di cui alla lettera B del precedente punto 5, al momento della compensazione è ulteriormente necessario che il lavoratore a tempo indeterminato sia in organico nell'unità operativa oggetto di agevolazione. I suddetti requisiti devono essere mantenuti in maniera continuativa, senza interruzioni.
 7. L'impresa può richiedere il credito d'imposta quale sommatoria delle lettere A e B del precedente punto 5 o anche solo il credito d'imposta calcolato secondo una delle due modalità.
 8. Le società di capitali il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare potranno partecipare alla fruizione delle agevolazioni solo successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2022.
 9. Sono ammissibili le istanze presentate da imprese che svolgono congiuntamente attività ammesse e attività escluse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, purché sia adottata una contabilità separata: in tal caso il credito di imposta potrà essere richiesto solo limitatamente all'imposta dovuta e versata riferibile alle attività ammesse. Ai fini del riconoscimento del pertinente credito di imposta, l'impresa deve presentare un'asseverazione da parte di un commercialista o revisore dei conti, regolarmente iscritto al rispettivo albo, dalla quale risulti che il beneficio richiesto è riferito unicamente alle attività ammesse, con specifica rappresentazione della determinazione della relativa base imponibile. In particolare l'asseverazione dovrà recare puntuale rappresentazione di tutte le componenti che hanno concorso, esclusivamente per la parte relativa ai settori ammissibili, alla determinazione dell'imposta dovuta e versata, risultante nella dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2022.

⁶ L'istante può richiedere un credito di imposta in misura inferiore al fine di non superare il massimale de minimis, tenuto conto anche dell'importo richiesto ai sensi della lettera A.

⁷ Per verificare se vi sia stato o meno l'incremento occupazionale occorre determinare le ULA presenti nell'intera impresa nell'anno 2021 con quelle presenti nell'anno 2022. Un lavoratore a tempo pieno, impiegato per tutto il periodo da considerare (ossia l'anno solare), vale 1 ULA; gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part-time. I lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori ex d.lgs. n. 276/2003 non si considerano. Il numero dei lavoratori/anno è desumibile dal quadro C della "Comunicazione tasso applicabile anno 2023" trasmessa annualmente dall'INAIL a ciascuna impresa.

Articolo 5

Concessione del credito d'imposta, pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e autorizzazione alla fruizione

1. L'ASE procede entro 90 giorni dalla ricezione alla verifica della completezza e regolarità formale delle domande sulla base dell'ordine cronologico di ricezione rilevato dalla procedura on line.
2. Le concessioni sono disposte entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale con determina dirigenziale e l'elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato periodicamente sul sito dell'ASE.
3. Considerata la modalità di concessione dell'agevolazione, secondo una procedura "a sportello" rivolta ad una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'ASE procede al rigetto della medesima. Entro i termini di chiusura dello sportello, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente. In nessun caso sarà considerata ammissibile una nuova domanda, laddove l'ASE abbia verificato, anche in esito di controlli a campione, che l'istante ha presentato documentazione falsa o ha reso dichiarazioni sostitutive mendaci o reticenti (si veda artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale.
4. L'accertata impossibilità di registrazione del credito d'imposta nel registro RNA ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile secondo la regola *de minimis* comporterà l'automatico rigetto della domanda, senza possibilità per l'istante di presentarne una nuova.
5. Successivamente al provvedimento di concessione, le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito di imposta solo previa autorizzazione dell'ASE, tenuto conto dei tempi necessari per la presa d'atto da parte dell'Agenzia delle entrate.
6. A decorrere dalla ricezione della comunicazione di autorizzazione, le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2024 attraverso il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, indicando il Codice Tributo istituito dalla Agenzia delle Entrate, nella "sezione erario" del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (salvo differente modalità indicata dall'Agenzia delle entrate).

Articolo 6

Controlli e revoca delle agevolazioni

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive

- modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti beneficiari possono – in qualsiasi fase del procedimento anche successiva alla fruizione dell’agevolazione – essere oggetto di verifiche e controlli da parte dell’ASE, anche a campione sulla base del proprio regolamento.
2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
 3. A seguito dei controlli successivi, che l’Ase avvierà entro un anno dalla concessione del beneficio, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, nei seguenti casi:
 - a) assenza originaria o perdita nel corso della durata dell’intervento (ossia fino al momento di completo utilizzo del credito di imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 31.12.2024) di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 3 e 4 dell’Avviso, ivi compresa la situazione di fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di qualsivoglia altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria, ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili (art. 9, comma 1, D.Lgs. 123/1998);
 - b) mancata comunicazione nel termine di 15 giorni di eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, a mezzo PEC all’indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it, affinché l’ASE proceda alle opportune verifiche, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La variazione non è in ogni caso accettata dall’ASE, qualora comporti il venire meno dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione e, integra una fattispecie di revoca;
 - c) inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa di riferimento, e in particolare quella sugli aiuti de minimis in ordine al rispetto delle prescrizioni sul cumulo degli aiuti, o di specifici obblighi previsti dall’Avviso, quali la trasmissione di informazioni e/o documenti, anche in sede di controllo successivo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
 - d) non veridicità, reticenza o falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario o falsità della documentazione presentata (si veda artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale ed il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall’art. 75, comma 1 bis del DPR 445/2000 e s.m.i.;
 - e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia secondo quanto stabilito dall’art. 94 comma 2 del D. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, vale a dire il sopraggiungere di una documentazione antimafia che evidenzi una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Codice antimafia);
 - f) applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, stabilendo che, in caso di illecito amministrativo dipendente da reato, siano applicate

sanzioni interdittive comportanti anche la revoca delle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi già concessi;

g) violazione degli obblighi di trasparenza posti a carico del beneficiario previsti dall'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017, concernenti la pubblicazione degli importi ricevuti nell'anno precedente (se pari o superiori a 10.000 euro nel periodo considerato) nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, ovvero in mancanza, nei siti web.

4. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da compensare e deve restituire il beneficio di cui ha già goduto in compensazione, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
5. Il provvedimento che dispone la revoca, a seguito di controllo anche successivo al provvedimento finale di ammissione alla fruizione, da parte dell'Agenzia Sarda delle Entrate, ha effetto dalla comunicazione all'impresa beneficiaria. In caso di mancata restituzione, l'Agenzia sarda delle Entrate attiverà le procedure di recupero del credito a mezzo ruolo ai sensi del d.lgs.46/99.

Articolo 7

Informativa in materia di aiuto di stato

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono riconosciute in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato. Si applica il regolamento (UE) n. 2023/2831 in materia di aiuti in regime "de minimis", in base al quale l'importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'"impresa unica" non può superare 300 000 euro nell'arco di tre anni (calcolati in giorni precedenti alla data di concessione del beneficio a prescindere dall'esercizio finanziario adottato dall'impresa⁸).
2. La registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale aiuti (RNA) è in capo all'Agenzia Sarda delle Entrate, quale soggetto concedente.
3. Per la definizione di "impresa unica" si rinvia alla definizione del Regolamento comunitario n. 2023/2831.

Articolo 8

Responsabile del procedimento, pubblicazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è Angela Maria Dedola, Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino

⁸ Il Regolamento 2013/1407, la cui vigenza è cessata il 31 dicembre 2023, prendeva in considerazione invece gli aiuti concessi nell'esercizio finanziario e nei due precedenti.

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell' "Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso, i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: ase.agevolazioni@regione.sardegna.it o ai seguenti recapiti telefonici: 0706068028- 5464- 8005 – 8058 - 8008 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni da lunedì a venerdì.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia Sarda delle Entrate, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali che riguardano le imprese richiedenti al fine di assicurarne la correttezza, liceità, trasparenza e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
2. I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento. Tali dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, volti alla concreta tutela dei dati personali.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA) Roma, 145, cap. 09124.
4. Il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD" o "Data Protection Officer – DPO"), è Giovanni Maria Sanna (Dasein Srl) - Contatti: viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari tel. 070 6064655 e-mail: ase.rpd@regione.sardegna.it - pec: ase.rpd@pec.regione.sardegna.it.
5. L'informativa completa è visionabile sul sito dell'Agenzia Sarda delle Entrate (www.agenziasardaentrate.it) nella sezione istanze on line.

Articolo 10

Strumenti di tutela e disposizioni finali

1. L'accesso agli atti consente la visione e/o estrazione di copia dei dati, documenti ed informazioni del procedimento secondo le disposizioni della Legge 241/1990 Capo V (Accesso a documenti o dati), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 (Accesso civico semplice), del D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 (Accesso civico generalizzato) o altre forme di accesso previste dai codici e dalle leggi speciali.
2. L'istanza di accesso agli atti può essere presentata all'Agenzia Sarda delle Entrate con sede in viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari (CA), per iscritto tramite raccomandata o via PEC all'indirizzo: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it.
3. Con le stesse modalità possono essere presentate istanze di riesame in autotutela.

4. Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall’Agenzia Sarda delle Entrate inerenti al presente avviso potranno essere oggetto di impugnazione mediante:
- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agenzia Sarda delle Entrate, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del provvedimento;
 - Ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell’atto; per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Cagliari.
 - Ricorso straordinario: avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello G.A., ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
5. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. n.44/16 del 14.12.2023 e alla normativa comunitaria in materia di concessione di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831

La Direttrice del Servizio Gestione delle Entrate,

Riscossioni, Studi, Consulenze

Angela Maria Dedola